FLC CGIL Firenze
federazione lavoratori della conoscenza

2006 2026
federazione lavoratori della conoscenza

La FLC CGIL di Firenze ritiene utile ricordare alcune tematiche relative al **Sistema delle relazioni sindacali**, basato sulla partecipazione attiva, la trasparenza dei comportamenti, sul dialogo costruttivo e sulla consapevolezza dei rispettivi diritti e obblighi.

Le relazioni sindacali nei modelli della partecipazione (Informazione e Confronto) e della Contrattazione integrativa, costituiscono un sistema integrato e unico.
La Contrattazione Integrativa si svolge, a livello di singola Istituzione educativa, tra il Dirigente Scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. A tal proposito si ricorda che **la FLC Cgil risulta firmataria del CCNL**.
La Contrattazione Integrativa, finalizzata alla stipula di contratti che obbligano reciprocamente le parti, determina alcune precise procedure relative ai modi e ai tempi della contrattazione:

1) alla parte sindacale devono essere forniti dati ed elementi conoscitivi inerenti alle materie oggetto di Contrattazione e di Confronto sulle misure che l'amministrazione intende adottare.
2) la contrattazione integrativa deve essere avviata **entro il 15 settembre** (art. 11, comma 8 CCNL 2022-24);
3) la sessione di contrattazione relativa alla "parte normativa" (art. 11, co. 6, lettere c1, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) può protrarsi per **30 giorni**, eventualmente prorogabili fino a un massimo di ulteriori trenta giorni (art. 8, co. 6)
4) la sessione di contrattazione relativa alla "parte economica/finanziaria" (art. 11, c. 7, lettere c2, c3, c4) ha un termine minimo di **45 giorni**, eventualmente prorogabili di ulteriori 45 (art. 8. co.7);
5) la durata della contrattazione integrativa **non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre** (art. 11, co. 8)

Per un corretto avvio della contrattazione integrativa il DS deve mettere a disposizione della parte sindacale i seguenti atti:

- piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
- criteri del Collegio Docenti per l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;
- verbale dell'incontro previsto all'inizio dell'anno con il personale A.T.A. e Piano delle Attività del personale A.T.A adottato dal Dirigente Scolastico.

Inoltre si ricorda che:

- l'orario di lavoro dei docenti previsto dagli artt. 43 comma 3 e segg CCNL 2019-21) deve trovare una sua formalizzazione in un orario settimanale per le attività di insegnamento e nel piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti per le attività funzionali all'insegnamento (art. 44);
- l'orario di lavoro del personale ATA è regolato dagli artt. 51 e seguenti del CCNL 2006/2009 e artt. 63 e seguenti del CCNL 2019/21. La formalizzazione del Piano delle Attività degli ATA deve essere preceduta da apposito incontro tra il personale e il DSGA; solo dopo la riunione con il personale e la sua formalizzazione il Dirigente Scolastico potrà adottare il piano del personale ATA.

Firenze, 21 settembre 2026

Il Segretario Generale FLC Cgil Firenze

